

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e disciplina

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), per iniziativa dei Fondatori indicati nell'atto costitutivo, è regolata, con durata illimitata, la Fondazione denominata "FONDAZIONE EXODUS '94"

2. La Fondazione è inoltre regolata dal Codice civile e della normativa in materia: fino alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi RUNTS), ad essa si applicano le disposizioni del Codice civile, ed in particolare gli artt. 14 – 42-bis c.c.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "ETS" o l'indicata locuzione.

4. La Fondazione ha sede legale in Castellammare di Stabia in Via del Turris, 10.

Il trasferimento della sede legale, la istituzione o soppressione di uffici ed unità operative locali all'interno del medesimo Comune, può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dell'assistenza sociale ed intende rendere operante nel sociale il principio cristiano e della solidarietà umana.

2. La Fondazione attuerà, manifestando cristiana solidarietà, assistenza e sostegno economico a tutti i residenti della regione Campania che versano in effettivo stato di bisogno, per prevenire il loro eventuale ricorso all'usura o per sottrarli, se già vi si fossero assoggettati.

Inoltre per rispondere alla domanda crescente di prestito antiusura promuove la cultura antidebito presso i propri assistiti per educarli all'uso responsabile del denaro, salvando così l'economia di persone, famiglie e piccole imprese. Promuove altresì l'educazione finanziaria e la cultura antidebito, presso le scuole con conferenze e manifestazioni.

3. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui alla lettera u) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della L. 24 dicembre 2007 n. 244;

Al tal fine, la Fondazione:

1) Promuove iniziative e predispone mezzi atti a prevenire e contrastare ogni forma

**AGENZIA DELLE ENTRATE
NAPOLI 1**

Registrato il 23/04/2024
n. 17200 /1T

di prestito illegale del denaro e ogni attività che sfrutti le persone e famiglie in difficoltà economica a causa dei debiti, fino a ridurle in schiavitù;

2) Ascolta persone e famiglie sotto usura o a rischio e le aiuta a prendere coscienza che le risorse della buona relazionalità e lo stile di vita frugale consentono di uscire gradualmente dalle strette debitorie. A quelle meritevoli, nei limiti e nelle forme previsti dalle normative, potrà prestare idonee garanzie direttamente o indirettamente, facilitare la concessione di credito da parte di istituti bancari, società finanziarie e simili.

Potrà, inoltre, elargire direttamente sussidi, contributi o ogni altra forma di sostegno economico senza corrispettivo ed esclusivamente a favore di persone che si trovasse- ro nell'assoluta impossibilità di produrre reddito, eventualmente in conto capitale. L'aiuto ed il sostegno saranno concessi con giudizio insindacabile del Comitato Di- rettivo, sempre che vi siano fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura, a quei soggetti che:

- che pur essendo meritevoli, in base ai criteri di cui al presente statuto, incontrano difficoltà di accesso al credito;

- versano in effettivo stato di bisogno;

- abbiano capacità di rimborso sulla base del reddito e della situazione patrimoniale.

3) Raccoglie ed elabora numeri, dati informazioni e ricerche che contribuiscono a comprendere con maggiore cognizione i fenomeni dell'usura e del sovraindebita- mento, ma anche di ogni pratica legata al denaro, come pagamenti, risparmio, inve- stimenti e credito bancario.

4) Diffonde la cultura antidebito dell'uso responsabile del denaro, della legalità e del- la solidarietà. A tale scopo, con mezzi idonei, pubblica sussidi che divulgano quella minima informazione economica, tesa a promuovere un maggior senso di responsa- bilità individuale e sociale.

5) Condivide progetti qualificati di educazione finanziaria, previdenziale e al rispar- mio, anche in collaborazione con Istituzioni formative, Centri di ricerca e Università, valutando se convenga prendere parte ad appositi bandi regionali, nazionali ed euro- pei.

6) Organizza convegni, studi, mostre e conferenze attinenti allo scopo.

7) Offre assistenza e sostegno di tipo legale, fiscale e psicologico alle vittime del rea- to di usura, tramite professionisti iscritti agli albi.

8) Gestisce direttamente ed in "partnership" progetti antiusura e/o antiracket.

9) Offre consulenza, informazione ed assistenza sui sistemi di finanziamento per pro- muovere la cultura finanziaria e prevenire il ricorso al credito illegale.

10) Promuove e/o collabora a progetti di soggetti che perseguono scopi affini a quel- li della fondazione.

11) Partecipa ad iniziative di finanza etica ed economica sociale, eticamente orienta- te, utili per promuovere occupazione e sviluppo.

12) Promuove programmi di counseling finanziario con il supporto psicologico e consulenze specifiche per aiutare le persone a gestire in modo sano le finanze, crean- do risorse didattiche innovative, come giochi educativi o app, promuove l'educazio- ne finanziaria in modo coinvolgente.

13) Promuove la sensibilizzazione riguardo le conseguenze della ludopatia condu- cendo campagne informative per illustrarne gli effetti nelle vite dei giocatori e offre supporto a coloro che ne sono affetti, non escludendo la possibilità di creare dei cen- tri diurni e semiresidenziali per ludopatici.

14) Collabora con aziende socialmente responsabili stipulando partnership, condivi- dendo valori di responsabilità sociale e promuovendo iniziative economiche con la

possibilità di stilare convenzioni con enti pubblici e privati (Asl, Aziende per i servizi alla persona, Ambiti territoriali, istituti bancari, osservatori regionali)

15) Offre supporto per partiche di consumo consapevole sensibilizzando scelte di consumo che perseguano comportamenti virtuosi.

16) Propone progetti innovativi di microfinanza creando progetti per sostenere piccole imprese o iniziative imprenditoriali.

17) Adopera azioni di contrasto alla povertà in ogni sua forma.

La Fondazione, ai fini del raggiungimento degli scopi statuari, può collaborare con Autorità, con altre organizzazioni similari, con Enti, associazioni regionali e nazionali che operano contro l'usura e fenomeni connessi per lo sviluppo di iniziative che siano coerenti con i suoi fini.

La Fondazione potrà inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolge la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione che persegua finalità affini, analoghe o complementari a quelli della Fondazione.

La Fondazione potrà anche gestire in proprio iniziative di finanza etica.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017, e dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è formato da donazioni, lasciti, legati ed elargizioni informali in genere da parte di terzi, alla cui raccolta si impegnano i fondatori e l'organo direttivo, nonché da fondi e contributi concessi dallo Stato, dagli Enti territoriali locali e sovranazionali, da Enti pubblici e privati ai sensi di tutte le norme in materia presenti e future.

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione impiega il patrimonio e le rendite da questo prodotte nella misura e con le modalità indicate nel successivo art. 8.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6 - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA -

La Fondazione è amministrata da un COMITATO DIRETTIVO composto da cinque membri, di cui due sono nominati dall'Ordinario dell'Arcidiocesi Sorrento - Castellammare di Stabia e gli altri tre sono eletti fra i suoi membri dall'ADUNANZA DEI FONDATORI.

Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il COMITATO DIRETTIVO elegge dal suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo convoca il Presidente; approva il bilancio di fine esercizio; delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; provvede ad investire nel modo che ritiene più redditizio e sicuro, le somme che, pervenute in qualsiasi modo alla Fondazione, integrano il suo patrimonio, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio stesso.

Il COMITATO DIRETTIVO si riunisce anche su richiesta scritta diretta al Presidente da almeno sei fondatori.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e comunque con la partecipazione di non meno di tre membri; in caso di parità di voti, prevale la tesi a favore della quale si esprime il Presidente o chi ne fa le veci.

I membri del COMITATO DIRETTIVO, per il periodo in cui sono in carica, non potranno partecipare all'ADUNANZA dei Fondatori.

I componenti del Comitato Direttivo dovranno avere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del sei agosto 1996.

La rappresentanza sostanziale e processuale della fondazione è attribuita al Presidente, ed in sua assenza, al Vice-Presidente.

Il PRESIDENTE o in sua assenza, il Vice-Presidente:

I - stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo delle riunioni ordinarie del COMITATO DIRETTIVO;

II - convoca quelle straordinarie e presiede le une e le altre, proponendo le materie da trattare nelle singole convocazioni;

III - adotta, in caso di documentata urgenza, i provvedimenti opportuni riferendone al COMITATO DIRETTIVO nel più breve possibile e, comunque, nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno essere nel possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del sei agosto 1996.

Articolo 8 - IMPIEGO DEL PATRIMONIO ED EROGAZIONE DELLE RENDITE -

Il COMITATO DIRETTIVO, avendo presente che per consentire nel tempo il perseguimento del fine della Fondazione, è indispensabile non intaccare il patrimonio allo stesso destinato, determina all'inizio di ogni esercizio, gli importi da destinare a fondo di garanzia per la concessione del credito e per gli interventi diretti; per questi ultimi, compresi i contributi in qualsiasi forma concessi, la percentuale non potrà superare il cinquanta per cento dell'importo netto delle rendite realizzate nell'esercizio precedente.

Le rendite che non fossero impiegate, al netto delle spese di esercizio, saranno devolute nell'esercizio successivo agli investimenti Deliberati dal consiglio Direttivo.

Il COMITATO DIRETTIVO istruirà tutte le richieste che gli perverranno a mezzo di organi esecutivi appositamente costituiti e formerà una graduatoria tenendo conto delle esigenze manifestate ed accertate dei singoli che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in base ad un regolamento che emanerà ogni anno, sentito il parere vincolante dell'ADUNANZA DEI FONDATORI.

Articolo 9 - ADUNANZA DEI FONDATORI

L'ADUNANZA DEI FONDATORI è formata da tutti coloro che, intervenuti nell'atto costitutivo, hanno dato vita alla Fondazione.

In apposita seduta, con l'intervento a pena di nullità della metà più uno dei compo-

nenti ed il suffragio almeno del cinquanta per cento dei presenti, potrà attribuire la stessa qualità a persone specchiatissime che abbiano successivamente contribuito al patrimonio della Fondazione con un'elargizione non inferiore ad €. 520,00 (Euro cinquecentoventi/00).

Con lo stesso quorum elegge i tre membri del COMITATO DIRETTIVO, di cui gli è riservata la nomina, che siano nel possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del sei agosto 1996.

All'inizio di ogni seduta l'ADUNANZA nomina dal suo seno il Presidente, il quale, al pari della stessa Adunanza, avrà la sola funzione di organo a rilevanza meramente interna, ed il Segretario, che redige il verbale di ogni assemblea.

L'ADUNANZA dei fondatori controlla l'attività del COMITATO DIRETTIVO e verifica la conformità del suo operato al perseguimento dello scopo.

Ha altresì la facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il COMITATO DIRETTIVO ritenesse opportuno sottoporre al suo esame.

I membri dell'ADUNANZA hanno facoltà di designare con testamento altra persona per ricoprire il loro incarico.

L'ADUNANZA potrà, a maggioranza dei propri membri, accettare l'eventuale designazione.

Le Associazioni, Fondazioni, ed altri enti che comunque hanno contribuito alla costituzione della Fondazione o saranno chiamate a far parte successivamente dell'ADUNANZA, designeranno la persona che le rappresenterà con criteri di propria preferenza, che non fossero in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione.

Articolo 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2399 codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale almeno un suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. e quindi tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di Organo di Controllo monocratico il suo componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svol-

te. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

Articolo 11 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 12 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Comitato Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo (e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, termine previsto per il deposito nel Registro unico nazionale del Terzo settore). Dopo l'approvazione, il Comitato Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 14 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Comitato Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore, ovvero limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui la Fondazione è stata iscritta nel RUNTS. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio acquisito prima della iscrizione nel RUNTS.

Articolo 16 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Comitato Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.